

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1620

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, ABBRUZZESE, ALBERTINI Giuseppe, ANDÒ, ANIASI, BORGIA, BOTTINI, BUTTITTA, CALDORO, CAPRIA, CASULA, CERUTTI, COLUCCI Francesco, CONTE, CORTESE, CRESCO, CURCI, D'AMATO, DEL BASSO DE CARO, DEL BUE, DELL'UNTO, DE MICHELIS, DEMITRY, DI DONATO, DIGLIO, FARIGU, FERRARI Marte, FERRARINI, FILIPPINI, FORMICA, LA GLORIA, LANDI, LENOCI, LUCARELLI, MARIANETTI, MASTRANTUONO, MARZO, MUNDO, NONNE, OLIVO, PIRO, POTÌ, QUATTROCCHI, RAFFAELLI, REINA, RENZULLI, ROMANO, ROTIROTI, SANGUINETI, SIGNORILE, SOLLAZZO, TEMPESTINI, TESTA Antonio, TOGNOLI, TRAPPOLI e ZAVETTIERI

(V. Stampato Camera n. 2665)

*approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione,
il 3 novembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 novembre 1993*

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della
Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi di revisione delle norme contenute nei principi fondamentali e nella parte prima sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»;

b) al secondo comma, al primo periodo, le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

c) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La legge sottoposta a *referendum* è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata dalla maggioranza degli elettori votanti.»;

d) il terzo comma è abrogato.